

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7369 Anno 2012

Presidente: D'ALONZO MICHELE

Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Data pubblicazione: 11/05/2012

**SENTENZA**

sul ricorso 13657-2010 proposto da:

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE in persona del Sindaco  
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.  
GIANTURCO 11, presso lo studio dell'avvocato  
COLLELUORI RITA, che lo rappresenta e difende, giusta  
delega a margine;

- *ricorrente* -

2012

*contro*

591

QUERZOLI TERESA, BOLDINI ANGELO, elettivamente  
domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso  
lo studio dell'avvocato LORENZO SCIUBBA,  
rappresentati e difesi dagli avvocati MOLLO RUGGERO,

MOLLO ANTONIO, giusta delega a margine;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 25/2010 della COMM.TRIB.REG.  
di BOLOGNA, depositata il 23/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. MARIA  
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANGRANDE, delega  
Avvocato COLLELUORI, che ha chiesto l'accoglimento;

udito per i resistenti l'Avvocato MOLLO RUGGERO, che  
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell'Emilia, con sentenza n. 25/19/10, depositata il 23.2.10, in riforma della decisione della CTP di Bologna, ha accolto i separati ricorsi proposti dai coniugi Angelo Boldini e Teresa Querzoli avverso gli avvisi d'accertamento ICI, per gli anni dal 2000 al 2003, relativi ad immobili siti nel Comune di Castello d'Argile, con cui veniva contestata l'infedeltà della dichiarazione e l'omissione parziale dei versamenti in relazione al possesso di fabbricati e terreni agricoli. I giudici d'appello hanno ritenuto: a) che i terreni agricoli non coltivati erano esenti dall'imposta, e che tale conclusione non collideva coi precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 44 e 53 Cost; b) che, in assenza di notifica degli atti di modifica della rendita catastale di cui all'art. 74 della L. n. 342 del 2000, applicabile nella specie *ratione temporis*, la pretesa del Comune non poteva considerarsi legittima, neppure per gli immobili urbani.


Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Castello d'Argile, censurando, sulla scorta di due motivi, entrambe tali statuizioni. I contribuenti resistono con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co 2, e 2 lett. c) del D. Lgs. n. 504 del 1992, in riferimento all'art. 360, co 1, n. 3 cpc, per avere la CTR ritenuto che, per i terreni agricoli, il presupposto dell'imposta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fosse connesso allo svolgimento dell'attività agricola ex art 2135 cc, invece che al semplice possesso dei terreni stessi. In particolare, prosegue il ricorrente, i giudici d'appello non hanno tenuto conto del tenore letterale delle norme citate, che non richiedono affatto la condizione dell'effettiva coltivazione del terreno, ma la potenzialità di siffatto sfruttamento economico, esclusa, ad esempio, per i c.d. orticelli, in ragione della loro ridotta estensione, o per il fondo utilizzato come cava, per il mutamento di destinazione economica. Il motivo è fondato. Per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI costituisce un'imposta territoriale, in considerazione della natura dell'ente impositore, identificato in "ciascun comune", diretta, perchè colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sè, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso (che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni, ex artt. 7 e 9). L'art. 1, co 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 individua, infatti, il presupposto dell'imposta nel possesso di "fabbricati", di "aree fabbricabili" e di "terreni agricoli", siti nel territorio dello Stato, "a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa", e l'art. 2 detta le definizioni dei predetti immobili, ai fini dell'imposta, precisando, per quanto qui interessa, alla lett c), che "per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività




indicate nell'art. 2135 del codice civile". Tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli artt. 3 e 53 Cost, va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato col possesso di terreni suscettibili di esser utilizzati per le attività di cui al citato l'art. 2135 cc, e, dunque, di terreni astrattamente idonei a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette. Ed, infatti, la distinzione tra terreno agricolo "coltivato" o "adibito" soggetto ad imposta, e quello "non coltivato" o "non adibito," da essa esente, contenuta nell'impugnata sentenza, non solo finisce per privare di significato l'inciso dell'art 1, 2° co del decreto ICI, che non pone alcuna distinzione in relazione all'uso degli immobili, ma si fonda su un dato letterale -e, cioè, l'utilizzo del participio "adibito"- inidoneo a sorreggere un'opzione ermeneutica che rimette all'arbitrio del soggetto passivo -libero o meno di coltivare il terreno o di esercitarvi le altre attività- la configurabilità stessa del presupposto dell'imposta, in contrasto coi principi di uguaglianza e di capacità contributiva, di cui ai citati artt. 3 e 53 Cost, che impongono di escludere l'interpretazione da cui possa derivare, a parità di condizioni, la soggezione del contribuente ad un prelievo fiscale diverso da quello voluto dalla norma impositiva, norma che, nel sistema dell'ICI, ha, appunto, tenuto conto di un indice di ricchezza a carattere reale (possesso di beni immobili). Peraltro, diversamente opinando, si finirebbe, incongruamente, col




premiare, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, chi non pone a frutto la proprietà del bene, in contrasto con le finalità d'incentivazione dell'attività agricola, a base dell'agevolazione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, e di razionale sfruttamento del suolo di cui all'art. 44 Cost (cfr. Corte Cost. n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005).

Col secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 74, co 1, della L n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, 1° co, n. 3 cpc, il Comune, rileva che, essendo stata contestata ai contribuenti l'infedele dichiarazione, per non esser stati dichiarati i fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita catastale, e non per il recupero della differenza tra la rendita dichiarata e quella attribuita dal catasto, la disposizione di cui al citato art. 74 era stata applicata laddove non doveva esserlo, in quanto i contribuenti avrebbero dovuto applicare il criterio della rendita presunta, fissato dall'art. 5, 4° co, del d.lgs. n. 504 del 1992. Sotto altro profilo, essendo le rendite catastali state attribuite, tutte, a mezzo della procedura *docfa*, restava esclusa l'esigenza della loro notifica ai contribuenti, per essere la conoscenza connaturata al sistema di attribuzione delle rendite stesse; senza dire che, pur posti in condizione di impugnare le rendite attribuite in via definitiva, i contribuenti non avevano, tuttavia, tempestivamente azionato tale pretesa nei confronti dell'Agenzia del Territorio, rendendole, così, definitive. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato i seguenti principi,



ai quali va data continuità: 1) la base imponibile dell'ICI è individuata dall'art. 5, co 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali costituiscono -ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del *quantum*- un fatto non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio, potendo il contribuente solo insorgere, beninteso, nei confronti dell'Agenzia del Territorio, per chiedere la modifica o impugnare l'atto di accatastamento o di attribuzione delle rendite (Cass. n. 22124 del 2010); 2) la disposizione di cui all'art. 74, co 1, della L. n. 342 del 2000, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovvero sia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso; e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (Cass. SU n. 3160 del



2011); 3) qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell'emettere l'avviso di liquidazione dell'ICI tributo non ha, invece, la necessità di notificare la rendita proposta, in quanto nota al contribuente stesso (Cass. n. 21505 del 2010; 15719 del 2009); 4) allorché un immobile non sia stato, invece, affatto dichiarato ai fini dell'ICI, il potere di accertamento del Comune si esercita, anche a prescindere dall'avvenuta attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 11, co 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 (vigente *ratione temporis*), e l'imposta relativa alle annualità pregresse è recuperata, nei modi e nei tempi indicati dalla medesima disposizione e dalle sue successive modifiche; in tal caso, la sopravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita non preclude al Comune di recuperare le annualità d'imposta pregresse, a prescindere dall'epoca in epoca -antecedente o successiva al 1° gennaio 2000-, in detta notifica sia stata effettuata, in quanto il citato art. 74 della L n. 342 del 2000 regola soltanto la possibilità di ricalcolo del tributo, di applicazione di sanzioni ed interessi e di liquidazione della maggiore imposta derivante dalla rendita attribuita, rispetto a quella effettivamente pagata in base al valore presunto dell'immobile, e non può esser interpretato come garanzia d'impunità, in caso d'evasione d'imposta (Cass. n. 14883 del 2008; 21502 del 2010).





La sentenza impugnata, che non si è attenuta agli esposti principi, va, in conseguenza cassata con rinvio, per le consequenziali statuizioni, alla CTR dell'Emilia, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

**PQM**

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'Emilia.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012. /